

ALLEGATO.

STATUTO

Con la presente scrittura privata, da registrarsi presso l'Agenzia delle Entrate, tra tutti gli associati dell'associazione denominata "C.R.A.L. - Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori ASL CHIETI 02" si conviene e si stipula quanto segue:

1.Costituzione

1.1. E costituita l'associazione culturale denominata "C.R.A.L. - Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori ASL CHIETI 02", in breve denominabile anche come "C.R.A.L. ASL CHIETI"

2.Sede

2.1. L'associazione ha sede nel comune di Chieti (CI-I). Attualmente presso il Presidio Ospedaliero Colle dell'Ara in Via dei Vestini di Chieti. Con semplice delibera dell'assemblea e/o del direttivo potrà essere modificato l'indirizzo della sede sociale.

3. Oggetto e scopo

- 3.1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il Circolo realizza, nello spirito della Costituzione repubblicana, tutte le iniziative che, attraverso una utilizzazione partecipata del tempo libero, promuovono la crescita democratica dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 03 Agosto 1990 n. 319.
- 3.2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

- 4.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 4.2. Inoltre, per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone, delle seguenti entrate:
 - quote associative annuali;
 - versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- 4.3. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e l'ammontare della quota sociale.
- 4.4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- 4.5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione e ciò a qualsiasi titolo e/o ragione.
- 4.6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5. Fondatori, associati, benemeriti e beneficiari dell'associazione

5.1. Sono aderenti dell'associazione:

mana Marian

1

- a) i fondatori;
- b) gli associati dell'associazione;
- c) i benemeriti dell'associazione;
- d) i beneficiari dell'associazione
- 5.2. L'adesione all'associazione è riservata a tutti gli operatori che a qualsiasi titolo prestano la propria opera a favore della A.S.L. di Chieti. Permangono aderenti all'associazione e/o possono aderire tutti i pensionati che a qualsiasi titolo hanno prestato la propria opera a favore della A.S.L. di Chieti durante la loro vita lavorativa.
- 5.3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 5.4. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- 5.5. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.
- 5.6. Sono associati dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
- 5.7. Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.
- 5.8. Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
- 5.9. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
- 5.10. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
- 5.11. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal mese di Gennaio dell'anno successivo per le richieste ricevute entro il 30 Ottobre dell'anno corrente.
- 5.12. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire all'arbitrato di cui all'art. 19 del presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell' arbitro stesso. In ogni caso le spese di arbitrato rimarranno a carico esclusivo dell'associato, senza possibilità di rivalsa né verso l'associazione né verso il direttivo ed i suoi componenti.

6. Organi dell'associazione

- 6.1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- qualora ritenuto necessario o utile dal consiglio direttivo, il comitato esecutivo;
- qualora ritenuto necessario o utile dall'assemblea oppure imposto come obbligo di Legge, il collegio dei revisori dei conti.

7. Assemblea

7.1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

7.2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;

delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 delibera sulle modifiche al presente statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio
- 7.3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 5% degli associati o da almeno 2 consiglieri oppure dal collegio dei revisori.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un associato.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro i successivi sessanta (60) giorni.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, sul sito internet e unità periferiche, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

8. Consiglio direttivo

8.1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo che dura in carica tre anni; esso è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compresi il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

I membri del direttivo restano in carica fino a revoca e/o dimissioni e sono rieleggibili. La cessazione del direttivo ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del Direttivo, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza di essi, in caso di numero dispari, decade l'intero Direttivo e gli altri consiglieri devono, entro trenta (30) giorni, sottopone alla decisione degli associati la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria Amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Direttivo elegge fra i suoi membri un presidente. .

Le decisioni del Direttivo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza. Il procedimento deve concludersi entro tre giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli componenti in carica. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. La relativa documentazione è conservata presso la sede.

8.2. Adunanze del Direttivo. In caso di richiesta della maggioranza dei membri in carica o, nel caso in cui il Direttivo sia costituito da due componenti a richiesta di uno solo di essi, il Consiglio deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i componenti siano adeguatamente infornati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario (se nominato) che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria; l'Assemblea di volta in volta stabilirà le deleghe per l'amministrazione straordinaria della società e di disposizione del patrimonio sociale

Qualora lo ritenga opportuno, il Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi della attività anche di Soci o di personale esterno non socio in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

8.3. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

9. Presidente

- 9.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione ad altra persona del consiglio direttivo o anche ad estranei al consiglio stesso.
- 9.2. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
- 9.3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 9.4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottopone per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10. Vice presidente

10.1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

11. Segretario del consiglio direttivo

- 11.1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
- 11.2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

12. Libri dell'associazione

12.1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione in uno ai propri dati suscettibili di comunicazione.

13. Tesoriere

13.1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto cui vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

14. Comitato esecutivo

- 14.1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e, qualora necessario, da altri consiglieri.
- 14.2. Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.
- 14.3. Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

15. Collegio dei revisori dei conti.

- 15.1. Il collegio dei revisori dei conti, qualora se ne decida la istituzione, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
- 15.2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
- 15.3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
- 15.4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

16. Bilancio consuntivo e preventivo

- 16.1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 16.2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottopone all'approvazione dell'assemblea. 16.3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

17. Avanzi di gestione

17.1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi dii gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore

di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

17.2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, una volta detratto il 10% da destinare al fondo di riserva.

18. Scioglimento

18.1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1.996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19. Clausola compromissoria

19.1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accorcio alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Chieti.

20. Legge applicabile

20.1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CHIETI

Entswellehlift

Registrato II 30 MAR 201

AL Nº P43 MOD 3

TRATORE TAYUTARIO

Ministero dell'Economia MARCA DA BOLLO e delle Finanze £14,62 QUALTORO ICL/62 DE 1000365 10/03/2010 17:10:40 DO01-00009 6833/26/10/2010 10/201

Ministero dell'Economi MARCA DA BOLLO

DODI-DODOS IDENTIFICATIVO:

QUATTORDICI/62